

# Il Ministro delle Imprese e del Made in Staly

Visto

l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out);

**Visto** 

il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156;

**Visto** 

l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

**Visto** 

il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto

l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 196/2003;

**Visto** 

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

**Visto** 

l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, secondo cui il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Considerato

l'obbligo di consultazione del registro delle opposizioni da parte degli operatori stabiliti dall'art. 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che prevede la consultazione mensile, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, del registro delle opposizioni e l'aggiornamento delle proprie liste;



Ritenuto

che la dimensione della lista di ogni operatore sia rappresentata dalla quantità di contatti distinti che l'operatore invia, nel corso dell'anno, almeno una volta al registro pubblico delle opposizioni;

Considerato

l'utilizzo da parte degli operatori del registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

Visto

il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

**Visto** 

l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto

opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista

la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

**Viste** 

le determine del Capo Dipartimento per le comunicazioni e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente del 9 novembre 2010, del 9 ottobre 2015, del 19 gennaio 2018 e del 6 maggio 2019, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

**Visto** 

il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per l'anno 2023, predisposto il 20 dicembre 2022 dal gestore del registro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

**Viste** 

le valutazioni, in merito alle attività programmate e alla congruità dei relativi costi, operate dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy sul piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per il 2023 predisposto dal gestore;

Ritenuto

di approvare il citato piano dei costi per il 2023, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;



### DECRETA:

#### Art. 1

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.
- 2. È approvato il piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro e delle tariffe annuali per il relativo accesso al registro da parte degli operatori.

## Art. 2

1. Le tariffe annuali per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori sono indicate nella tabella seguente, che riporta le tipologie di abbonamento annuale in funzione della dimensione della lista di numerazioni a disposizione.

Tariffe 2023	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia	Quarta fascia
Dimensione della lista a disposizione dell'operatore	Fino a 5.000 numerazioni	Fino a 35.000 numerazioni	Fino a 1.500.000 di numerazioni	Fino a 6.000.000 di numerazioni
Consultazioni annuali massime consentite della lista	24 consultazioni complete	24 consultazioni complete	24 consultazioni complete	24 consultazioni complete
Costo annuale servizio (IVA esclusa)	83 €	583 €	25.000 €	100.000 €
Costo mensile servizio (IVA esclusa)	6,92 €	48,58 €	2.083,33 €	8.333,33 €
Costo unitario numeri unici aggiuntivi alla propria lista (IVA esclusa)	0,036 €	0,036€	0,036 €	0,036€

- 2. Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, e al fine di osservare i diritti e gli obblighi sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
- 3. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, una delle tipologie di abbonamento annuali di cui al comma 1. Nei casi di prima stipula di una delle tipologie di abbonamento annuale di cui al comma 1, l'operatore iscritto al registro corrisponde, sempre in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, l'importo corrispondente ai mesi residui dell'anno corrente, compreso il mese di richiesta dell'abbonamento e sino al 31 dicembre 2023.



- 4. Ogni tipologia di abbonamento annuale consente di inviare, per ventiquattro volte e fino al 31 dicembre dell'anno di acquisto, una lista di numerazioni con dimensione massima corrispondente all'abbonamento acquistato.
- 5. La dimensione della lista è costituita dalla quantità di numerazioni a disposizione dell'operatore sottomesse a verifica almeno una volta con il registro delle opposizioni dal primo utilizzo dell'abbonamento e sino al 31 dicembre dell'anno di acquisto.
- 6. Ogni volta che l'operatore, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, invia al gestore del registro una nuova numerazione che non ha ancora sottomesso a verifica dal primo utilizzo dell'abbonamento, il gestore la computa decurtandola dalla dimensione massima della lista a disposizione dell'operatore e dalle consultazioni annuali residue. Se un operatore invia al gestore una numerazione già sottomessa a verifica dal primo utilizzo dell'abbonamento, il gestore la computa decurtandola dalle consultazioni annuali residue, nei limiti dimensionali della lista a disposizione.
- 7. Durante l'anno l'operatore può acquistare una quantità di numerazioni ulteriori rispetto alla dimensione della lista a disposizione sottoscrivendo un nuovo abbonamento di fascia superiore oppure acquistando ulteriori numerazioni da sottoporre a verifica, in aggiunta a quelle già sottomesse, per multipli di 1.000, al costo unitario riportato nella tabella di cui al comma 1. Ogni nuova numerazione acquistata in aggiunta alla propria lista rispetto a quelle già inviate consente ventiquattro consultazioni annuali massime.
- 8. Le verifiche possono avvenire fino al 31 dicembre dell'anno di acquisto dell'abbonamento e nei limiti dimensionali della lista e delle verifiche massime consentite. Alla scadenza, eventuali numerazioni residue non potranno essere inviate al registro oltre il 31 dicembre dell'anno di acquisto dell'abbonamento e non determinano per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del Ministero o del gestore.
- 9. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di numerazioni residue, non ancora sottoposte al registro, non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del Ministero o del gestore.
- 10. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2023.

#### Art. 3

- 1. Le quantità di verifiche acquistate secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2023.
- 2. Dal primo utilizzo dell'abbonamento non possono più essere sottoposte a consultazione le eventuali quantità di verifiche acquistate secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali.
- 3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantità acquistate in precedenza.

### Art. 4

- 1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2023 è definito nella tabella seguente e comprende:
  - a) costi per la gestione dei contraenti, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione, rinnovo e revoca dell'iscrizione da parte dei contraenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, esclusa quella mediante contact center inclusa nella lettera c);



- costi per la gestione degli operatori, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori di cui agli artt. 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;
- c) costi per la gestione del contact center, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, comprensivi dei costi degli operatori di contact center;
- d) costi per la manutenzione del sistema informatico, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del servizio stabilito;
- e) costi per housing, canoni e licenze, comprensivi dei costi per l'affitto dei locali dedicati all'infrastruttura tecnologica, per le numerazioni telefoniche, incluso il numero verde, e per l'utilizzo della base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- costi per il monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio, comprensivi dei costi per l'analisi dell'utilizzo del servizio da parte degli operatori, per i modelli di previsione del consumo e per la proposta tariffaria;
- g) costi per la comunicazione esterna e istituzionale, comprensivi dei costi per la comunicazione esterna del progetto, ivi comprese le attività di supporto al Ministero delle imprese e del made in Italy e alle pubbliche amministrazioni competenti;
- h) costi per l'attività di controllo legale-amministrativo, comprensivi dei costi per la gestione degli aspetti legali e amministrativi legati alla gestione del servizio;
- i) costi per l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica, comprensivi delle attività di analisi, progettazione, sviluppo, testing e collaudo della piattaforma necessarie per adempiere a obblighi derivanti dalla normativa vigente e per introdurre ottimizzazioni del sistema anche al fine di rendere più efficiente la gestione del servizio.

# Piano preventivo dei costi di gestione 2023

Tipologia attività		Costi (IVA esclusa)	
Gestione contraenti		268.000,00	
Gestione operatori		235.000,00	
Gestione contact center		221.000,00	
Manutenzione sistema informatico		149.000,00	
Housing, canoni e licenze		128.000,00	
Monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio		44.000,00	
Comunicazione esterna e istituzionale		80.000,00	
Attività di controllo legale-amministrativo		122.000,00	
Evoluzione dell'infrastruttura tecnologica		225.000,00	
TOTALE		1.472.000,00	



1. Il presente decreto è efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul *sito internet* del Ministero delle imprese e del made in Italy, dandone comunicazione mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL MINISTRO**